

Contributo di Iliad Italia S.p.A. su disegno di legge cd. “Delegazione UE 2019” (AS 1721)

Con il presente documento si intende rappresentare il contributo di Iliad Italia S.p.A. (di seguito anche “Iliad”) all’esame del disegno di legge di Delegazione Europea 2019 (A.S. 1721) attualmente in essere in Commissione XIV (Politiche dell’Unione Europea) del Senato della Repubblica, in particolare relativamente alla delega di cui all’articolo 4, concernente la trasposizione, da parte dell’esecutivo nell’ordinamento italiano, del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche (Direttiva UE 1972/2018).

Innanzitutto, occorre evidenziare come la trasposizione del Codice entro il termine previsto (21 dicembre 2020) venga a realizzarsi in un momento di eccezionalità per il Paese e tutto il contesto internazionale, i.e. l’emergenza sanitaria quale l’epidemia di Covid-19, che ha portato all’adozione di misure restrittive delle libertà individuali, con effetti significativi sulla vita delle persone, sull’economia nazionale e quindi anche sul settore delle telecomunicazioni. In particolare, è emersa con forza la strategicità del settore delle telecomunicazioni per il Paese così come necessità di garantire reti funzionanti e capillari sul territorio nazionale. La crescente richiesta di soluzioni digitali per l’espletamento di attività quotidiane emerso nella fase di crisi più acuta del contagio e che è comunque destinato a durare anche nelle successive fasi di convivenza con il virus, pone il settore dinanzi a questioni importanti, che solo la garanzia di un framework, come quello delineato dalla Direttiva UE 1972/18, di regole generali chiare e applicate con rigore permette di affrontare con efficacia.

L’articolo 4 del presente Disegno di legge individua una serie di criteri direttivi - che dovranno essere rispettati dalle istituzioni “delegate” nella definizione del testo di decreto legislativo di attuazione del nuovo Codice - su cui Iliad in linea generale concorda. Per quanto la Direttiva in diverse disposizioni abbia esplicitamente previsto l’adesione quanto più fedele al testo europeo, tenuto conto delle particolarità degli ordinamenti nazionali (e dei relativi mercati di riferimento, come certamente lo è quello italiano), occorre porre una grande attenzione alla definizione dei principi direttivi, affinché si evitino storture nell’introduzione di nuove nozioni o vadano perse *best practice* nazionali che hanno anticipato in alcuni casi lo spirito della Direttiva stessa.

A seguire sono, pertanto, riportate le riflessioni del quarto operatore nuovo entrante del mercato di telefonia mobile nazionale sui criteri oggi esplicitati nel testo del disegno di legge ed alcuni suggerimenti di miglioramento del suddetto testo, in linea con gli obiettivi e i limiti posti dalla Direttiva stessa.

Rispetto ai criteri enunciati dall’articolo 4 si sottolineano in particolare i seguenti punti:

1. Adozione di un nuovo Codice (comma 1, lettera a))

Il Disegno di legge delega espressamente il Governo alla “*adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l’armonizzazione della normativa di settore*”. A tal fine, si demanda il riordino delle disposizioni dell’attuale Codice vigente in Italia (dlgs 1° agosto 2003, n. 259) assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.

Si condivide pienamente l’opportunità di procedere con un nuovo testo, come suggerisce il criterio sopra enunciato; contestualmente sarebbe necessario tuttavia dettagliare ulteriormente il perimetro della delega, specificando che il legislatore delegato, al fine di assicurare un ottimale coordinamento normativo, possa intervenire anche su tutte quelle misure che risultino in contrasto con il nuovo Codice ma sono contenute in testi normativi ulteriori rispetto al D.lgs. 259/2003 che si tratta di sostituire.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano



Peraltro, estendendo il perimetro della delega anche agli ulteriori testi normativi che siano funzionalmente connessi al D.lgs. 259/2003, il recepimento della Direttiva in oggetto potrà fornire al legislatore delegato un'utile occasione per risolvere alcune incertezze interpretative o aggravati per gli operatori del settore derivanti dalla presenza di norme discordanti o ridondanti suscettibili oggi di applicarsi alle medesime fattispecie.

Occorre evitare ridondanze legislative, ad esempio dal punto di vista della tutela del consumatore nel settore delle telecomunicazioni, oggi oggetto di disciplina sia del Codice delle Comunicazioni Elettroniche sia del Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206). Laddove infatti si procedesse a novellare le norme poste a tutela dei consumatori contenute nel solo D.lgs. 259/2003, senza contestualmente intervenire sulle norme affini contenute nel Codice del Consumo, potrebbero realizzarsi alcune incertezze normative date dalla coesistenza di più disposizioni applicabili ad analoghe fattispecie di tutela del consumatore. Ad esempio, sarà necessario adeguare la disciplina descritta oggi all'art. 49 per i contratti a distanza con le nuove disposizioni relative al *contract summary*, definendo una sola norma di riferimento ed evitando la duplicazione di oneri precontrattuali per gli operatori.

In aggiunta, seppur vero che l'attuale Codice rappresenti nel suo complesso un impianto normativo ormai obsoleto, è necessario osservare come lo stesso sia stato oggetto nel tempo di numerose modifiche e integrazioni volte ad attualizzarne i contenuti tenendo conto dell'evoluzione del settore delle telecomunicazioni. Alla luce di ciò, nel sostituire l'attuale Codice è necessario che il legislatore delegato operi anche una ricognizione delle norme vigenti che risultano ancora attuali e che sarebbe pertanto opportuno mantenere anche all'interno del nuovo impianto normativo. Un esempio, come si avrà modo di vedere più avanti, è la disciplina introdotta con gli artt. 86, 87 e 87-bis del D.lgs. 259/2003 con cui si è proceduto a identificare l'impianto di telefonia mobile quale opera di urbanizzazione primaria e a definire termini e procedure semplificate per l'installazione di tali impianti.

2. Sviluppo dell'infrastruttura di rete (comma 1, lettera c)

Il tema infrastrutturale viene trattato in due criteri direttivi: in via generale alla lettera c), laddove si prevede l'introduzione "di misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti" e alla lettera d), ove si dispone di "prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi".

Occorre evidenziare come tra gli obiettivi della Direttiva 1972/18 (che tratta questo aspetto agli artt. 43 e ss.) vi sia la semplificazione dei procedimenti di installazione di reti e di infrastrutture di comunicazione elettronica: i due principi enunciati sono quindi in linea con quanto auspicato dal testo europeo, tuttavia occorre ad avviso della scrivente porre un maggiore focus sul settore mobile. Questo in considerazione sia della complessità della normativa nazionale e locale, che prevede diversi livelli decisionali, determinando perciò un'eccessiva frammentazione normativa con conseguenti ritardi nelle attività di deployment delle reti, sia dell'attuale contesto in cui si trova il Paese, per cui l'adozione di misure restrittive a prevenzione del contagio determina un ulteriore limite alle attività di sviluppo rete.

A tal proposito, è auspicabile che nel nuovo Codice delle Comunicazioni elettroniche si arrivi alla definizione di una normativa nazionale condivisa, snella, dai tempi certi e unici, garantita da un enforcement effettivo

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano



ed efficace che eviti, nel rispetto del riparto delle competenze tra istituzioni territoriali e centrali, l'adozione di provvedimenti locali che si traducano in ostacoli per gli operatori nella localizzazione degli impianti.

Rispetto ai termini dei procedimenti, dato l'attuale ritardo dello sviluppo infrastrutturale del Paese, è opportuno che vengano mantenuti quelli già previsti dall'attuale d.lgs. 259/2003, agli artt. 87 e 87-bis. Questo è infatti un esempio di come la normativa nazionale abbia definito pratiche già efficienti, quindi da "mantenere" nella trasposizione del Codice. L'articolo 43 della Direttiva 1972/18 infatti specifica solo che la conclusione dei procedimenti autorizzatori deve avere un termine non superiore ai 6 mesi, quindi non negando la possibilità di adottare termini inferiori. Al contrario, tenuto conto della complessità delle procedure legate all'acquisizione di autorizzazioni per la realizzazione di impianti di radiofonia mobile, la definizione di un termine di sei mesi, quindi superiore a quello oggi previsto dai regimi sopra citati, sortirebbe l'effetto contrario, determinando quindi un aggravio per gli operatori. D'altra parte, la trasposizione del Codice, in linea con quanto già asserito nel paragrafo precedente, è occasione sia per risolvere incongruenze tra diverse discipline in una sintesi che contemperi tutti gli interessi oggi in discussione (ad esempio, per quanto riguarda la definizione di procedure uniche nazionali per l'installazione di infrastrutture di telefonia mobile), sia per dare ulteriore impulso al completamento di strumenti nazionali di primaria importanza per tali attività (i.e. i catasti unici delle reti, oltre al SINFI per il sotto-suolo, realizzando quello per le antenne del sopra-suolo).

Al fine di garantire la definizione di una normativa efficace, tale punto deve essere pertanto oggetto di opportuna specifica nei principi oggetto del presente disegno di legge.

3. Tutela dei consumatori

Rispetto alla tutela del consumatore, occorre innanzitutto evidenziare come il disegno di legge delega non preveda uno specifico criterio direttivo; alla lettera c) si fa solo riferimento alla garanzia dell'accesso "generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti".

Tenuto conto dell'importanza della disciplina a tutela del consumatore prevista dalla Direttiva, che dedica un intero Titolo (Titolo III) alla previsione di misure di cui viene esplicitamente stabilita all'art. 101 la richiesta di trasposizione fedele, appare fondamentale introdurre uno specifico criterio su questo punto.

Ciò acquisisce valore soprattutto se si tiene conto delle novità che la Direttiva introduce:

- all'art. 102, la **predisposizione di un documento di sintesi contrattuale (*contract summary*)** che indichi tutte le caratteristiche dell'offerta e che l'operatore deve rendere disponibile prima della sottoscrizione;
- all'art. 103 la creazione di una **piattaforma di comparazione delle offerte**.

Su entrambi i fronti occorre segnalare che AGCOM era già intervenuta con largo anticipo rispetto alle indicazioni europee, tenuto conto soprattutto delle peculiarità e della complessità del mercato della telefonia italiano, quindi disponendo con propria regolamentazione misure volte a garantire la trasparenza delle offerte da parte degli operatori (Delibera 252/16/CONS e ss.) e introducendo meccanismi di comparazione delle proposte commerciali: tutte innovazioni che hanno giovato ai consumatori ma che possono essere ulteriormente migliorate e definite per legge. Pertanto, con la trasposizione della Direttiva 1972/18 abbiamo

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano



l'occasione di intervenire per garantire l'applicazione di tali misure in maniera corretta e universale, nello spirito di quanto previsto dal nuovo Codice.

4. Gestione dello spettro frequenziale

Come per la tutela del consumatore, il disegno di legge delega non dispone specifiche rispetto ai criteri da seguire nelle politiche di gestione delle risorse frequenziali. Tenuto conto della rilevanza del tema per il settore anche alla luce dell'ultima asta per l'assegnazione delle frequenze 5G dello scorso ottobre 2018, Iliad auspica una trasposizione corretta e fedele di quanto previsto all'art. 48 della Direttiva 1972/18.

Il nuovo Codice Europeo, infatti, prevede disposizioni atte a garantire adeguata concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, certezza dei tempi nell'assegnazione e nel rinnovo dei diritti e l'applicazione del principio di non discriminazione, principio guida nella gestione delle frequenze quali risorsa fondamentale e limitata per definizione.

Iliad Italia S.p.A.

Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

Proposte emendative a disegno di legge cd. "Delegazione UE 2019" (AS 1721)

Articolo 4 – Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

Proposta emendativa 1

All'articolo 4, comma 1 lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- dopo le parole "normativa di settore" inserire le seguenti "mantenendo, ove possibile, le prescrizioni del Codice che sono già in linea con la direttiva (UE) 2018/1972 ovvero prevedano regimi migliorativi rispetto a quest'ultima, nonché";
- dopo le parole "o integrazione" inserire le seguenti "e tra queste e quelle contenute in altri dispositivi di legge che insistono sui temi oggetto di disciplina del suddetto codice".

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è intesa a specificare ulteriormente il contenuto del criterio direttivo di cui alla lettera a), ovvero sia l'adozione di un nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche. Con le modifiche proposte, si sottolinea l'opportunità che il legislatore delegato, nell'ambito dell'adozione di un nuovo Codice ed in coerenza con gli obiettivi della Direttiva 2018/197, mantenga le disposizioni previste dall'attuale Codice (d.lgs. 259/2003 e ss. mm.) che rappresentino regimi migliorativi (e.g. i procedimenti agevolati per la realizzazione di infrastrutture UMTS di cui all'art. 87-bis); dall'altro, la proposta è volta ad assicurare la più ampia armonizzazione di tutte le disposizioni legislative nazionali che insistono sulle stesse materie trattate dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al fine di realizzare un testo quanto più coerente e di facile implementazione.

Testo ricostruito

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore **mantenendo, ove possibile, le prescrizioni del Codice che sono già in linea con la direttiva (UE) 2018/1972 ovvero prevedano regimi migliorativi rispetto a quest'ultima, nonché assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione e tra queste ultime e quelle contenute in altri dispositivi di legge che insistono sui temi oggetto di disciplina del suddetto codice;**

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

d) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

- e) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
- f) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
- g) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
- h) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Proposta emendativa 2

All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- alla lettera c) dopo le parole "investimenti in reti a banda ultralarga," inserire le seguenti "sia fisse che mobili,".
- Dopo la lettera c) inserire la seguente: "c-bis) facilitare le attività di installazione di reti e di infrastrutture di comunicazione elettronica, indentificando procedimenti unici, snelli e dalle tempistiche certe, comunque non superiori ai termini previsti per i procedimenti di cui agli artt. 87 e 87 bis del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in linea con quanto stabilito dall'articolo 43 della direttiva (UE) 1972/2018;"

Relazione illustrativa

La presente proposta emendativa mira a integrare il criterio direttivo di cui alla lettera c) relativo all'implementazione delle reti di comunicazione elettronica. Innanzitutto, si specifica che le misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga devono riguardare le reti sia fisse che mobili. Si propone quindi l'introduzione di un nuovo criterio volto a garantire che nella trasposizione della Direttiva (UE) 2018/1972 si operi identificando procedure in grado di garantire supporto e facilitazione delle attività di installazione delle reti e infrastrutture di comunicazione elettronica. A tal proposito si ritiene fondamentale mantenere le tempistiche individuate dall'art. 87 (novanta giorni) e 87-bis (trenta giorni) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche attualmente vigente, ridotte e quindi migliorative rispetto al termine complessivo di termine del procedimento di installazione delle infrastrutture identificato dalla direttiva UE (sei mesi). Ciò è necessario per evitare di perdere quella che si è rivelata essere una best practice (i.e. l'identificazione di una procedura snella e dalle tempistiche chiaramente indicate) in grado di venire incontro alle difficoltà spesso incontrate dagli operatori del settore delle telecomunicazioni nel portare avanti le istanze di autorizzazione a fronte dell'elevato livello di frammentazione amministrativa.

Testoricostruito

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, **sia fisse che mobili**, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

c-bis) facilitare le attività di installazione di reti e di infrastrutture di comunicazione elettronica, indentificando procedimenti unici, snelli e dalle tempistiche certe, comunque non superiori ai termini

previsti per i procedimenti di cui agli artt. 87 e 87-bis del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in linea con quanto stabilito dall'art. 43 della Direttiva 1972/2018;

d) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

e) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

f) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

g) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

h) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Proposta emendativa 3

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità di tutte le offerte commerciali tramite lo stretto adeguamento di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore, incluse quelle di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 1972/2018, prevedendo le necessarie integrazioni, modifiche e abrogazioni delle disposizioni non in linea con quanto previsto dalla suddetta direttiva.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira a introdurre un ulteriore e più che necessario criterio direttivo nell'ambito della trasposizione del Codice, non contemplato dal presente testo del disegno di legge, i.e. l'implementazione quanto più stretta alle disposizioni del Titolo III della direttiva 2018/1972 relativa alla tutela del consumatore nel mercato delle telecomunicazioni. Alla luce delle ultime vicende che hanno caratterizzato il mercato della telefonia nazionale, per cui sono intervenuti in più casi solamente nell'ultimo anno AGCOM e AGCM (nell'ambito delle rispettive competenze), è opportuno farne specifica menzione nella definizione dei criteri di delega: l'obiettivo è di aumentare i livelli di trasparenza e relativa pubblicità delle offerte commerciali in un mercato caratterizzato dalla proliferazione di numerose proposte commerciali, spesso caratterizzate da forte personalizzazione. Proprio per questo si ritiene opportuno che nell'ambito della trasposizione, come richiesto dalla stessa direttiva, quanto più fedele al testo europeo, si colga l'occasione per razionalizzare l'attuale disciplina di tutela del consumatore nel settore della telefonia, così da definire un unico testo ed evitare ulteriori sovrapposizioni normative.

Testoricostruito

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

c-bis) garantire la più ampia tutela del consumatore, nonché la trasparenza e pubblicità di tutte le offerte commerciali tramite lo stretto adeguamento di tutte le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di diritti del consumatore, incluse quelle di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, a quanto previsto dal Titolo III della direttiva (UE) 1972/2018, prevedendo le necessarie integrazioni, modifiche e abrogazioni delle disposizioni non in linea con quanto previsto dalla suddetta direttiva;

- d)* prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;
- e)* prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;
- f)* aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;
- g)* provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;
- h)* provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Proposta emendativa 4

All'articolo 4, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

“c-bis) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 1972/18”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa mira a integrare il disegno di legge delega che non dispone specifiche rispetto ai criteri da seguire nelle politiche di gestione delle risorse frequenziali. Tenuto conto della rilevanza del tema per il settore anche alla luce dell'ultima asta per l'assegnazione delle frequenze 5G dello scorso ottobre 2018, è opportuno garantire attraverso specifica delega una trasposizione corretta e fedele di quanto previsto all'art. 48 della direttiva 1972/18, e quindi l'implementazione di disposizioni atte a garantire adeguata concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, certezza dei tempi nell'assegnazione e nel rinnovo dei diritti e l'applicazione del principio di non discriminazione, principio guida nella gestione delle frequenze quali risorsa fondamentale e limitata per definizione.

Testo ricostruito

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, attraverso l'adozione di un nuovo codice delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, assicurando il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione;

b) prevedere l'assegnazione delle nuove competenze affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Autorità nazionale indipendente di regolamentazione del settore e alle altre autorità amministrative competenti, tra cui il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto del principio di stabilità dell'attuale riparto di competenze sancito dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2018/1972;

c) introdurre misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, garantendo altresì l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini a prezzi accessibili e con possibilità di scelta adeguata, nonché introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;

“c-bis) assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure di assegnazione e rinnovo dei diritti di uso delle frequenze radiomobili così come previsto dall'articolo 48 della direttiva (UE) 1972/18;

d) prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi;

e) prevedere adeguate e specifiche misure per le imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso;

f) aggiornare i compiti dell'Autorità delle garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza;

g) provvedere alla revisione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003;

h) provvedere a integrare le limitazioni fatte salve dalla direttiva (UE) 2018/1972 per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, includendo le esigenze della sicurezza dello Stato, secondo quanto già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003.